

*Sintesi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **11 marzo 2020***

In rosso le variazioni e/o le misure integrative rispetto al DPCM del 9 marzo 2020

<b>Aree interessate</b>	<u>Intero territorio nazionale</u>
<b>Limitazioni/raccomandazioni</b>	<p><u>Per tutti</u>: evitare spostamenti, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza</p> <p><u>Per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (&gt; 37,5°)</u>: raccomandato di rimanere a casa, limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante</p> <p><u>Per chi in quarantena o infetto</u>: divieto di uscire di casa</p> <p><u>Per le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con immunodepresse</u>: si raccomanda di evitare di uscire di casa, se non per stretta necessità, e di evitare luoghi affollati</p> <p><u>Assembramento di persone</u>: vietato in ogni forma</p> <p><u>Eventi e competizioni sportive</u>: attività sospese</p> <p><u>Datori di lavoro</u>: si raccomanda di promuovere fruizione da parte dei dipendenti di ferie e congedi ordinari <u>nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva</u></p> <p><u>Comprensori sciistici</u>: chiusi</p> <p><u>Manifestazioni organizzate ed eventi</u> (anche cinema, teatri, scuole di ballo, pub, discoteche, ecc.): attività sospese</p> <p><u>Cerimonie civili e religiose</u>: attività sospese</p> <p><u>Asili, scuole, università</u>: attività sospese (salvo formazione a distanza)</p> <p><u>Musei</u>: chiusi</p> <p><u>Concorsi pubblici e privati</u>: attività sospese</p> <p><u>Bar e ristoranti</u>: attività <u>sospese consentite dalle 06:00 alle 18:00 solo se rispettate le distanze di sicurezza (un metro)</u></p> <p><u>Mense e catering</u>: <u>attività consentite se garantita la distanza di sicurezza (un metro)</u></p> <p><u>Ristorazione con consegna a domicilio</u>: <u>attività consentite</u></p>

Somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio (in autostrade, strade, stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali): attività consentite se garantita la distanza di sicurezza (un metro)

Altre attività commerciali: attività sospese, ad eccezione di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità (ad esempio, supermercati, benzinai, edicole, tabaccai, ferramenta, acquisti via internet, ecc.) anche in centri commerciali attività consentite se garantite le distanze di sicurezza (un metro) ed evitando assembramenti di persone

Pronto Soccorso: vietato ad accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale d'attesa

Case di riposo, RSA, hospice: accesso di parenti e visitatori limitato

Personale sanitario e tecnico: sospesi i congedi

Incontri e riunioni: in tutti i casi possibili sono da tenersi in collegamento da remoto (e comunque garantendo le distanze di sicurezza)

Strutture di vendita medie e grandi, centri commerciali ~~e mercati~~: attività chiuse, salvo per vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità ~~-nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali vanno garantite le distanze di sicurezza (un metro)~~

Mercati: attività chiuse

Farmacie, parafarmacie e supermercati e punti vendita di generi di prima necessità: restano aperti rispettando le distanze di sicurezza (un metro)

Palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali: attività sospese

Esami di idoneità: attività sospese

Attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.): attività sospese, ad eccezione di lavanderie e servizi di pompe funebri

Servizi bancari, finanziari, assicurativi: attività consentite

Attività del settore agricolo e zootecnico (filiera compresa): attività consentite

Pubbliche amministrazioni: svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile, ad eccezione delle attività indifferibili da rendere in presenza

Reparti aziendali non indispensabili: attività sospese

	<p><u>Trasporto pubblico: limitazioni oggetto di decisione del Presidente di Regione o, a seconda dei casi, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro della Salute</u></p> <p><u>Lavoro agile: si invita al massimo utilizzo per tutte le attività non sospese</u></p>
<b>Periodo di applicazione</b>	Dal <u>12<del>0</del></u> marzo 2020 al <u>25 marzo 3-aprile</u> -2020